



Città di Lainate

Settore 7 POLIZIA LOCALE
Servizio Polizia Locale

ORDINANZA N. 179 DEL 13/06/2025

OGGETTO : DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA E DI TRANSITO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “FESTA DELLA BIRRA” IL 5 E 6 LUGLIO 2025.

IL RESPONSABILE

Premesso che il Sig. Bottini Roberto, quale legale rappresentante dell'impresa “La Corte Gourmet S.n.c.” ha chiesto con nota prot. 14353/2025, di organizzare un evento nel centro cittadino denominato “Festa della Birra” e che la manifestazione in oggetto interesserà Via S. Francesco e Piazza Borroni;

Considerato che nella fase di esecuzione di quanto sopra necessita, per ragioni di sicurezza disciplinare la circolazione stradale dei veicoli e dei pedoni;

Aventi presenti le caratteristiche tecniche della strada interessata e del traffico che vi si svolge;

Visto l'art. 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche;

Visto il D.lgs. 267/2000;

ORDINA

IL GIORNO 05/07/2025 DALLE ORE 12:00 ALLE ORE 24:00;

IL GIORNO 06/07/2025 DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 24:00

quanto segue:

- Il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata in via S. Francesco e Piazza Borroni (deve essere sempre garantito agevole transito in favore dei residenti);

DALLE ORE 12:00 DEL 05/07/2025 ALLE ORE 24:00 DEL 06/07/2025

- Il divieto di sosta con rimozione forzata Nr. 2 stalli di sosta fronte civico 3 di Piazza Borroni.

Dai divieti di cui sopra sono esclusi i mezzi di soccorso e, per il solo transito, i residenti (che siano in grado di dimostrare tale qualità e purché ciò sia compatibile con l'evento in corso nonché con l'affluenza di persone).

La presente ordinanza potrà essere revocata qualora vi siano ragioni di pubblico interesse e/o sicurezza pubblica.

In conseguenza di quanto sopra ordinato, si dispone la collocazione dei prescritti segnali e si autorizza l'Ufficio Tecnico alla relativa installazione.

AVVISA

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Città di Lainate - L.go Vittorio Veneto, 12 – 20045 Lainate (MI) – Città Metropolitana di Milano

Codice fiscale e P.IVA 00856780150 – PEC : comune.lainate@pec.regione.lombardia.it - www.comune.lainate.mi.it



Città di Lainate

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Vice Commissario Dott. Lorenzo Pasqualetti.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Gli organi di Polizia Locale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Il Segretario Generale
Tiziana Della Monica / ArubaPEC S.p.A.
Atto sottoscritto digitalmente